



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

UFFICIO RAGIONERIA – TRIBUTI – PERSONALE

Cod. Fiscale 83001030259 – P.I.V.A. 00207020256
Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404 – E-mail: raq1.comelico@cmcs.it

ALIQUOTE IMU DICEMBRE 2016

Le aliquote e le detrazioni per il **versamento del SALDO IMU del 16/12/2016** restano quelle determinate con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 24/07/2014, confermate con deliberazione del Consiglio comunale n 18 del 11/04/2016 e che di seguito si specificano:

a) aliquote:

a)	0,83 per cento	Aliquota base
b)	0,76 per cento	Aliquota ridotta per le unità immobiliari utilizzate nell'ambito di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali e per le aree edificabili;
c)	0,76 per cento (escluse le fattispecie esenti ai sensi dell'art 13 comma 2 D.L.201/2011)	Aliquota ridotta per l'unità immobiliare tenuta a disposizione e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (A.I.R.E.), a condizione che la medesima non risulti locata o data in comodato d'uso ancorché gratuito, e per le relative pertinenze nel numero massimo di una di categoria C6, di una di categoria C7 e di una di categoria C2;
d)	0,66 per cento	Aliquota ridotta per le abitazioni date in uso gratuito ai propri familiari di primo 1 ^a grado in linea retta che le utilizzano come abitazioni di residenza, CON LA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% SOLAMENTE SE RICORRONO I REQUISITI PREVISTI DALL'ART 1 COMMA 10 DELLA LEGGE 208/2015, IN CASO CONTRARIO LA BASE IMPONIBILE RESTA INVARIATA (100%)
e)	0,4 per cento	Aliquota ridotta per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze

b) detrazioni

a)	Euro 200,00	a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat.A/1, A/8, A/9)
d)	Euro 200,00	Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari che non hanno le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008.

l'IMU non va versata per immobili di seguito elencati a condizione che gli stessi non siano classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) - A/8 (ville) - A/9 castelli e palazzi di prego storico o artistico) :

- ▶ unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- ▶ unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- ▶ case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ▶ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ▶ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- ▶ unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.LGS.n.139 del 19/05/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia. (d.l.102/2013 art.2, comma 5) per le quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per fruire di detto beneficio fiscale, i titolari dei succitati fabbricati devono presentare apposita dichiarazione IMU.

Sono esentati dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:

- ❖ i terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D-L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, censiti nel Comune di Comelico Superiore, in quanto il medesimo è classificato montano.
- ❖ Una ed una sola unità immobiliare catastalmente distinta, adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Legge 23.05.2014 n° 80).
- ❖ I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per fruire di detto beneficio fiscale, i titolari dei succitati fabbricati devono presentare apposita dichiarazione IMU.

Calcolo della base imponibile dell'imposta:

Per ottenere la base imponibile dell'I.M.U., relativamente ai fabbricati, è necessario moltiplicare il valore della rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% (rendita X 1,05), per i seguenti coefficienti:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria catastale A10);
- 160 per le categorie catastali C/2 – C/6 – C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
- 140 per le categorie catastali C/3 – C/4 – C/5;
- 80 per la categoria catastale D/5 e A/10 (uffici e studi privati);
- 65 per gli altri immobili del gruppo catastale D, (escluso D/5);
- 55 per la categoria catastale C1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Modalità di versamento

Il versamento del saldo IMU deve essere perfezionato **entro il 16 dicembre 2016**, con modello F24, utilizzando per la relativa quantificazione le aliquote deliberate dall'Ente.

L'IMU va versata :

- **al Comune (codice catastale C 920) :**

Tipologia immobili per i quali l'imposta deve essere versata interamente al Comune	Codice tributo da utilizzare per i versamenti IMU
Abitazione principale o assimilate e relative pertinenze solo per le categorie catastali A1 – A8 – A9	3912
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati	3918

- **Allo Stato**

relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento,	3925
--	-------------

Si ricorda che all'interno del portale www.comelicosuperiore.info è disponibile un software che, una volta inserite le aliquote deliberate, permette di calcolare l'IMU e stampare direttamente il modello F24.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il seguente ufficio:

Ufficio Tributi, Via 6 Novembre 43 tel 0435 /687049 e mail : rag.comelico@cmcs.it

dal lunedì al venerdì: dalle ore 11.00 -13.00